

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 376

a iniziativa del Consigliere Biancani

Nuove disposizioni per la valorizzazione delle attività del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e del Soccorso Alpino e Speleologico- Servizio regionale delle Marche (S.A.S.M.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.)

Signori Consiglieri,

la proposta di legge reca nuove disposizioni per la valorizzazione delle attività del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche (S.A.S.M.) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).

La materia è attualmente disciplinata dalla legge regionale 13 agosto 1983, n. 23 "Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana", che tuttavia risulta necessario aggiornare in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo.

Per quanto riguarda il C.A.I., la legge 26 gennaio 1963, n. 91 nel definirne il riordino (la legislazione fascista ne aveva modificato il nome in "Centro alpinistico italiano") ha assegnato al C.A.I. (libera associazione nazionale fondata a Torino nel 1863 per iniziativa di Quintino Sella) il compito di provvedere, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dal proprio Statuto, e con le modalità ivi stabilite:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del C.A.I. e delle singole Sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
- e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
- f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 217/1983, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
- g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

Pur essendo una libera associazione il C.A.I. presenta un profilo giuridico assai complesso: il C.A.I.-Sede centrale è ricompreso tra gli enti pubblici non economici (legge 70/ 1975, Tab. V), assoggettato al controllo della Corte dei conti (legge 259/1958) e sottoposto alle disposizioni generali di finanza pubblica (legge 196/2009, articolo 1, comma 3); le Sezioni del C.A.I., costituite autonomamente per volontà di un numero di soci, sono dotate di un proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale (articolo 24, comma 2, dello Statuto generale C.A.I.) e godono di propria personalità giuridica, riconosciuta e non.

Ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto generale C.A.I. i soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano (G.R.).

Come affermato all'articolo 2, lettera g), della legge 91/1963 il C.A.I. provvede all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti. Sin dal 1954 all'interno del C.A.I. era stato costituito il "Corpo nazionale del soccorso alpino" (C.N.S.A.), a cui venivano assegnati i compiti di soccorso degli infortunati o dei pericolanti e di recupero dei caduti.

Ad essa seguì la legge 162/1992, recante "*Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso*" (c.d. legge Marniga).

Con il decreto legislativo n. 419 del 1999 (articolo 6, comma 6) il C.N.S.A.S. (che allora figurava quale Sezione speciale del C.A.I.) fu dotato di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Il legislatore statale con la legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico) e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato in maniera organica l'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).

In particolare la legge 74/2001 ha riconosciuto e sancito il valore di "solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità svolta dal C.N.S.A.S." (articolo 1, comma 1) e stabilito che il C.N.S.A.S. provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 91/1963, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS (articolo 1, comma 2).

Inoltre la normativa in esame ha affermato i compiti del C.N.S.A.S. nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione civile (articolo 1, comma 4) e del Servizio sanitario nazionale (articolo 2), stabilendo che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, e prevedendo altresì, nell'ambito dell'organizzazione dei Servizi di urgenza e di emergenza sanitaria, la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del Corpo, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.

La legge 74/2001 ha inoltre stabilito la competenza autonoma del CNSAS per la certificazione e verifica delle figure professionali tramite le proprie scuole (articolo 4, comma 1), il riconoscimento delle scuole (articolo 5) e delle singole figure professionali del CNSAS (articolo 6), la regolamentazione convenzionale dei criteri di formazione, aggiornamento e verifica del personale del Servizio Sanitario Nazionale per il campo di competenza del CNSAS (articolo 4, comma 3), la capacità di proposta all'ENAC per la disciplina delle certificazioni delle figure professionali destinate all'elisoccorso in montagna (articolo 4, comma 5), nonché l'obbligo per le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico di stipulare apposite convenzioni con il C.N.S.A.S. per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri (articolo 4, comma 5-bis).

L'Assemblea dei delegati C.A.I. del 18 dicembre 2010 deliberò di trasformare il C.N.S.A.S. in "Sezione nazionale" del C.A.I.

Nel marzo 2014 fu riconosciuta al C.N.S.A.S. la personalità giuridica.

Il C.N.S.A.S. è articolato sul territorio nazionale in 19 Servizi regionali e 2 Servizi provinciali.

Tra le numerose disposizioni dell'ordinamento statale che riguardano il C.N.S.A.S. (singole norme e finanziamenti) si ricorda quanto disposto dalla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), che all'articolo 80, comma 39, stabilisce che "il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I. ed al *Bergrettungs - Dienst* (BRD) dell'*Alpenverein Südtirol* (AVS). Al C.N.S.A.S. ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità", ribadendo quanto già contenuto all'articolo 1, comma 2, della legge 74/2001.

Il ruolo del C.N.S.A.S. nel quadro normativo è stato negli ultimi anni confermato dall'articolo 4 del decreto legislativo 97/2017 (che ha sostituito l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006) in tema di interventi di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 117/2017 sul Codice del Terzo settore.

Per quanto riguarda il quadro normativo regionale di disciplina delle attività di soccorso alpino, si evidenzia che, prima della legge 74/2001, numerose regioni/province autonome avevano riconosciuto il ruolo delle "Delegazioni regionali" del C.N.S.A.S. con specifiche leggi.

Successivamente alla legge 74/2001, alcune Regioni hanno conseguentemente disciplinato in maniera organica le attività del proprio Servizio regionale del C.N.S.A.S. (Valle d'Aosta, legge 5/2007; P.A. di Bolzano, legge 13/2007; P.A. di Trento, legge 9 del 2011; Abruzzo, legge 20/2014; Lombardia, legge 5/2015; Veneto, legge 11/2015; Calabria, legge 1/2017; Friuli-Venezia Giulia, legge 24/2017; Molise, legge 13/2017 e, da ultimo, Campania, legge 21/2019), mentre il semplice riconoscimento è stato previsto dalla Regione Sardegna e dalla Regione Siciliana.

Tuttavia tutte le Regioni e Province autonome hanno sottoscritto con il relativo Servizio del C.N.S.A.S. una specifica convenzione relativa al servizio di soccorso ed elisoccorso in ambiente montano, impervio e ipogeo nell'ambito del Sistema 118, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001 (nel caso della Regione Marche, la convenzione per gli anni 2019-2023 è stata sottoscritta il 17 dicembre 2018).

Diversamente la Convenzione di protezione civile risulta essere stata stipulata solo nella metà delle regioni/province autonome.

La presente proposta di legge, alla luce dell'evoluto quadro normativo e del processo di riforma necessario anche in ambito regionale, desidera disciplinare in modo puntuale ed organico l'intera

materia, provvedendo all'allocazione delle specifiche funzioni e dei compiti del S.A.S.M. nel rispetto delle nuove logiche di sussidiarietà espresse dal titolo V della Costituzione, quale criterio ordinatore dei rapporti con la Regione Marche, perseguendo l'obiettivo di valorizzare la specificità delle competenze e di rafforzare le relazioni in un sistema complesso, composto da tanti e diversificati soggetti.

La proposta di legge in esame è composta da 12 articoli.

Gli articoli da 1 a 4 riguardano il riconoscimento del Gruppo Regionale Marche del C.A.I. e delle Sezioni che lo costituiscono (articolo 1), le attività da essi svolte (articolo 2), i contributi regionali che la Regione intende erogare (articolo 3) e le eventuali collaborazioni del CAI con la Regione e gli enti territoriali (articolo 4).

Gli articoli (da articoli da 5 a 10) disciplinano l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico-Servizio regionale delle Marche (S.A.S.M) del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Dopo il riconoscimento da parte della Regione e la promozione delle attività da esso svolte (articolo 5), vengono disciplinate le attività di soccorso ed elisoccorso attraverso il rinvio ad apposita convenzione (articolo 6), così come per le attività in ambito di protezione civile (articolo 7).

Gli articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, le modalità di utilizzo di segni distintivi e i ponti radio, mentre con l'articolo 10 sono definite le attività oggetto di contributi regionali.

L'articolo 11 detta le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 12 dispone l'abrogazione della vigente legge regionale 13 agosto 1983, n. 23.

